



NOTE:

1. Naspi, dis-coll e disoccupazione agricola

Si tratta delle misure ordinarie di sostegno al reddito per coloro che perdono il lavoro (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego lavoratori dipendenti, disoccupazione collaboratori parasubordinati, e disoccupazione lavoratori agricoli).

Trattandosi di misure specifiche ampiamente trattate da sindacati e patronati, in questa sede non vengono descritte ed analizzate, e si rinvia ad alcune pagine di riferimento:

- INPS, servizio NasPi: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50593>
- INPS, servizio Dis-Coll: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50183>
- INPS, servizio disoccupazione agricola: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46115>

Il D.L. 41/2021 (decreto “sostegni”) ha introdotto una importante novità: per le indennità di disoccupazione Naspi, concesse a decorrere dal 23 Marzo 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, non è richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi: pertanto sono sufficienti i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione.

In precedenza il **D.L. 18/2020 (decreto “cura italia”)** aveva disposto che per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpi e DIS-COLL fosse prorogato di ulteriori 60 giorni, estendendo così il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentare nel 2020, il termine di presentazione era prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, saranno considerate valide anche le domande presentate dopo il 31 marzo 2020 e fino al 1° giugno 2020.

Si richiamano in proposito per tale proroga delle scadenze la nota informativa e la circolare INPS n. 49:

- https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201286%20del%202020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
- <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm>

Le **domande** possono essere presentate sempre tramite i servizi INPS on line (con PIN personale o SPID) oppure tramite patronati abilitati.



2. Indennità di Maternità, di malattia e di infortunio; congedi parentali e congedi e permessi L. 104/1993, e congedi e permessi per altri motivi familiari e personali

Trattandosi di diritti, indennità e congedi riconosciuti a lavoratori dipendenti con regolare contratto in atto, non abbiamo ritenuto opportuno includerli in questa guida, che illustra misure di sostegno ed ammortizzatori sociali che si attivano in caso di mancanza di lavoro o di insufficienza di reddito. Per questi ed altri diritti, si può fare riferimento alle informative predisposte da Caf, Patronati e Sindacati, nonché ai siti INPS ed INAIL.

Solo a titolo di utilità, si indicano alcuni link:

- <http://www.cliclavoroveneto.it/principali-diritti-e-doveri-del-lavoratore-dipendente>
- <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pagine/Documenti-e-Norme-Ministro.aspx>
- <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45088>

(aggiornata all'8 aprile 2021 / MS)